

Trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO A APERTURA DI CREDITO REGOLATA IN CONTO CORRENTE CONSUMATORI A TEMPO DETERMINATO

(Mod. 262143)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A., in forma abbreviata Fideuram S.p.A. Sede Legale: Piazza San Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria con Rappresentanza Stabile: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 300.000.000,00 Registro Imprese di Torino e Codice Fiscale 00714540150 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo – Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 1175 Codice ABI 3296.1 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. Sito internet: www.fideuram.it

Per maggiori informazioni contatta il Servizio Clienti di Fideuram



INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO DEL CREDITO

_____ * opera in esclusiva per conto di Fideuram S.p.A.
in forza di una convenzione per la promozione ed il collocamento del prodotto/servizio.

Sede

Iscrizione ad albo

Sito Internet

Numero telefonico del servizio clienti

DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE

PRIVATE BANKER**

Cognome e Nome del Private Banker

Recapito telefonico

Codice Private Banker

Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede di _____ S.p.A., Società del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.

Indirizzo

E-mail

N° delibera iscrizione all’Albo unico dei consulenti finanziari

in data

* Campo compilabile solo per i casi di promozione e collocamento per il tramite di una SIM.

** Il Private Banker è un professionista della consulenza finanziaria, previdenziale e assicurativa iscritto all’Albo unico dei consulenti finanziari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del Cliente consumatore, a tempo determinato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità. A fronte di questa disponibilità la Banca può richiedere al Cliente la sottoscrizione di un contratto di pegno o fidejussione a garanzia del fido.

Salvo diverso accordo, il Cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito (cfr. anche il Foglio Informativo relativo al conto corrente).

Il Cliente deve rimborsare il capitale relativo agli utilizzi effettuati e deve corrispondere alla Banca gli ulteriori importi dovuti, secondo le condizioni previste dal contratto.

Riguardo all’utilizzo dell’apertura di credito sul conto corrente affidato possono determinarsi due casi di saldo debitore:

- Caso 1: saldo debitore entro il limite dell’apertura di credito;
- Caso 2: saldo debitore oltre il limite dell’apertura di credito. In tale caso, la presenza di un saldo debitore sul conto identifica uno “scoperto”, poiché sul conto si determina un saldo debitore superiore al limite dell’apertura di credito concessa dalla Banca.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, presentati da tale operazione, si annoverano:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni contrattuali ed economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora l’apertura di credito sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COSTI DEL CREDITO

Esempio: Fido accordato € 10.000, a durata determinata 90 gg., con utilizzo pieno per l'intero periodo.

	Importo	Tasso debitore nominale annuo	Spese collegate all'erogazione del credito	Altre spese	TAEg
Apertura di Credito in conto corrente: il contratto non prevede l'applicazione di commissioni a carico del Cliente	€ 10.000 (importo medio delle APC concesse)	Fisso del 8,00%	€ 75,00 annuale su Dossier a Garanzia	0,2% (imposta di bollo)	9,469%

CONDIZIONI ECONOMICHE APERTURA DI CREDITO

PERIODICITÀ

Liquidazione interessi	Interessi debitori	al 31 dicembre di ogni anno
	Interessi creditori	al 31 dicembre di ogni anno
	Divisore	anno civile

Esigibilità interessi (*)	Interessi debitori	al 1° marzo dell'anno successivo
	Interessi creditori	al 31 dicembre di ogni anno

TASSI DEBITORI

Tasso scoperto su fido garantito - Tasso fisso	8,00%
Tasso scoperto su fido non garantito - Tasso fisso	10,00%
Tasso scoperto non affidato	12,00%
Tasso di mora	12,00%

Nel caso in cui, il tasso indicizzato assuma un valore inferiore a 0 (zero), lo stesso avrà valore nullo. In tale ipotesi, pertanto, il Tasso Debitore sarà pari al solo valore dello Spread.

SPESE

Spese di amministrazione su dossier titoli a garanzia	euro 75,00
Imposta di bollo su D.A.	nella misura prevista dalla Legge
Commissione Disponibilità Fondi (CDF)	zero
Commissione Istruttoria Veloce (CIV) (*)	zero

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Consultazione di una banca dati

Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione.

Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. La Banca è tenuta ad informare il Consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione di una banca dati qualora il rifiuto della domanda di credito si basi su tale consultazione.

Diritto a ricevere una bozza del contratto di credito

Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.

Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

(*) Nel caso di chiusura dell'apertura di credito o nell'ipotesi in cui il relativo contratto sia stipulato e si esaurisca nel corso dello stesso anno solare gli interessi vengono conteggiati al termine dell'apertura di credito per cui sono dovuti e sono immediatamente esigibili.

(*) In caso di utilizzo oltre l'importo dell'affidamento (c.d. "sconfinamento" o "utilizzo extra fido") è inoltre prevista la Commissione di istruttoria veloce (CIV): € 0,00 (zero). La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.

La CIV, quindi, può essere applicata anche più volte nello stesso trimestre solare. La CIV non è dovuta quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

– finché lo sconfinamento - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a 500 euro;

– finché lo sconfinamento ha durata non superiore a 7 giorni di calendario consecutivi.

Questa esclusione si applica una sola volta per ciascun trimestre solare. Secondo i provvedimenti normativi in materia, la CIV è commisurata ai costi sostenuti dalla Banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso. La Banca ha deciso di non addebitare al Cliente i costi attualmente sostenuti e per questo motivo il valore della CIV è fissato in € 0,00 (zero).

RECESSO, PORTABILITÀ E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dall'apertura di credito con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. La Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare dell'Apertura di credito, o sospenderne l'utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Consumatore, a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Qualora il Cliente sia un consumatore, lo stesso ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, dandone apposita comunicazione alla Banca entro il termine predetto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente consumatore, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca, l'importo dell'apertura di credito utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione.

Portabilità

Nel caso in cui, per rimborsare l'Apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il Consumatore non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali).

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- per posta ordinaria a "Reclami di Fideuram S.p.A., P.le G. Douhet 31, 00143 Roma"
- per posta elettronica alla casella: reclami@fideuram.it
- per posta elettronica certificata (PEC) a: reclami@pec.fideuram.it,
- tramite fax al numero 06/5902.2731,
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto
- online compilando l'apposito form presente nella sezione "Reclami e risoluzione delle controversie" del sito internet della Banca..

La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. Le "Guide e la modulistica relative all'ABF e il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami e risoluzione delle controversie.

LEGENDA APERTURA DI CREDITO

Capitalizzazione degli interessi	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
Fido	Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile del conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	La CIV è dovuta ogni volta che si verifica uno sconfinamento oppure un addebito che aumenta uno sconfinamento già esistente.
TAEG - Tasso Annuo Effettivo Globale	Il TAEG indica il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito, comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri che il non consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito.
Tasso debitore annuo per sconfinamenti in assenza di fido	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate oltre il saldo disponibile in assenza di fido.
Tasso debitore annuo in caso di utilizzo oltre fido	È un tasso percentuale, mediante il quale si calcolano gli interessi dovuti dal Cliente in caso di utilizzo oltre il limite del fido concesso. È applicato solo per il numero di giorni in cui lo scoperto si è verificato.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del Cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Il TEGM che sarà applicato è quello vigente al momento in cui si verifica lo sconfinamento, riferito alla categoria e alla classe di importo di appartenenza. La misura del TEGM vigente è rilevabile dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato periodicamente in Gazzetta Ufficiale.
Euribor	Euribor" è l'acronimo di Euro Interbank Offered Rate ed è un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. Per una descrizione dell'Euribor o altre informazioni in merito al medesimo indice, si prega di fare riferimento al sito internet dell'amministratore dell'indice, EMMI - European Money Markets Institute (o altro soggetto che verrà nominato in sostituzione dello stesso per la rilevazione dell'Euribor). Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'Euribor secondo le modalità in essere alla data di conclusione del contratto, verrà utilizzato l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente, così come definita nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/1011 dell'8 giugno 2016 come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Benchmark"). In mancanza di rilevazione temporanea sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dell'Euribor. Ove invece l'Euribor, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, del Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione dell'Euribor (a) per legge, o (b) dalla Banca Centrale Europea, o da altra autorità o organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) da EMMI (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice) o, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'Euribor.